

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. IV-ter
n. 1-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BERSELLI)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

RAFFAELE IANNUZZI

**per il reato di cui agli articoli 595, commi 1, 2 e 3, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano
il 16 gennaio 2006**

—————
Comunicata alla Presidenza l'8 novembre 2006
—————

ONOREVOLI SENATORI. – In data 16 febbraio 2006 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale nn. 5617/03 RGNR – 6259/03 RG GIP a carico del senatore Raffaele Iannuzzi, affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il senatore Raffaele Iannuzzi, in ragione delle opinioni espresse nell'articolo «Il codice segreto dell'ultimo pentito», pubblicato sulla rivista «Panorama» il 10 ottobre 2002, fu oggetto di querela da parte dei signori Giuseppe Geraci e Vincenza Scimeca.

I querelanti, rispettivamente figlio e coniuge di Domenico Geraci, lamentavano che il loro congiunto, ucciso nell'ottobre 1998, fosse stato definito – in un inciso dell'articolo a firma del senatore Iannuzzi, in cui si elencavano i delitti di cui si era accollato o meno la responsabilità il collaborante di giustizia Antonino Giuffrè – «un sindacalista molto discusso, che avrebbe fatto da tramite tra la mafia ed ambienti di sinistra (si disse perfino che Geraci era su quello stesso aereo in cui viaggiarono da Palermo a Roma Luciano Violante e Giovanni Brusca)». I familiari, nella querela, rivendicavano la posizione di costante contrasto alla presenza condizionante della mafia «in molteplici settori dell'attività economica, politica ed amministrativa di Caccamo e non solo», esercitata da Domenico Geraci, dirigente provinciale dell'associazione sindacale UIL.

A seguito di ciò, il senatore Iannuzzi fu rinviato a giudizio per diffamazione a mezzo stampa nel procedimento penale sopra indicato presso il Tribunale di Milano.

Il senatore Iannuzzi avanzò allora richiesta di declaratoria di insindacabilità: nella richiesta di pronuncia alla Giunta, egli affermava che le riflessioni contenute nel predetto articolo, in ordine alla figura del sindacalista, hanno rappresentato «un mero spunto per fornire al lettore il pensiero politico del sottoscritto su una vicenda, quella appunto della gestione dei pentiti, che ha assunto connotazioni prettamente politiche oltre che sociali».

A seguito del deferimento del 5 novembre 2004, operato dal Presidente del Senato, la Giunta svolse una prima seduta, il 24 novembre 2004, ascoltando il senatore richiedente. La Giunta non fu più riconvocata al riguardo dal presidente Crema, che in ordine alla vicenda ebbe una corrispondenza col senatore Iannuzzi.

Nel frattempo, l'8 novembre 2004 ebbe inizio l'udienza preliminare, il cui seguito fu rinviato al 18 aprile 2005. Il Giudice per l'udienza preliminare, dottoressa Angela Scalise, fece quindi pervenire alla Presidenza della Giunta il verbale di udienza del 18 aprile 2005, richiedendo conferma della presentazione della richiesta del senatore di declaratoria di insindacabilità; tale conferma fu data con una lettera in cui il Presidente della Giunta avvertì che «per il caso di richiesta avanzata dal parlamentare, contemplata dall'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003, non sono fissati dalla legge termini perentori per la pronuncia dell'Assemblea di appartenenza del parlamentare», mentre «per converso, termini di legge per la pronuncia dell'Assemblea investita di una richiesta in

ordine all'insindacabilità decorrono laddove essa provenga dall'Autorità giudiziaria».

Conseguentemente, nella udienza preliminare del 6 febbraio 2006 il nuovo giudice dell'udienza preliminare, dottor Antonio Corte, riscontrata l'assenza di nesso funzionale con le funzioni parlamentari delle dichiarazioni di causa, ha trasmesso gli atti al Senato per la pronuncia di competenza. Pervenuta, come già sopra ricordato, il 16 febbraio 2006 e deferita il 28 febbraio 2006, la richiesta del magistrato (Doc. IV-ter, n. 18) non è mai stata esaminata dalla Giunta, per effetto della conclusione della XIV legislatura; essa è stata assegnata alla Giunta (come Doc. IV-ter, n. 1) nella legislatura in corso in base alla deliberazione assunta dall'Assemblea del Senato il 28 aprile 2006, con la quale sono state mantenute all'ordine del giorno alcune richieste di deliberazione in materia di insindacabilità presentate nella precedente legislatura.

* * *

La Giunta ha esaminato la questione nella sedute del 5 e 26 luglio, 19 e 26 settembre, 5, 19 e 25 ottobre 2006. Nella seduta del 5 ottobre è stato ascoltato il senatore Iannuzzi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento. In particolare, nel corso dell'audizione, il senatore Iannuzzi ha sottolineato come le affermazioni - riportate nell'articolo a sua firma pubblicato sul periodico «Panorama» - che a lui vengono contestate in quanto offensive della memoria del sindacalista Domenico Geraci, avevano carattere del tutto incidentale inserendosi nell'ambito di un contesto più ampio e diverso concernente la vicenda del pentito Antonino Giuffrè, boss di Caccamo e braccio destro di Bernardo Provenzano. Nell'articolo, in particolare, si richiamava l'attenzione sulla circostanza che, mentre il suddetto pentito stava facendo rivelazioni sensazionali su altre vicende criminali, nulla lo stesso aveva rivelato circa il più importante episodio criminale verificatosi a Caccamo negli anni imme-

diatamente precedenti, e cioè appunto l'uccisione del sindacalista Domenico Geraci, apparendo impossibile che il capo mandamento di quella città non fosse a conoscenza del responsabile del delitto. Questa perplessità peraltro non era stata manifestata soltanto dallo stesso senatore Iannuzzi ma anche da altre voci sulla stampa nel periodo di tempo successivo all'inizio della collaborazione del pentito Giuffrè e, tra l'altro, sempre in questo contesto, sulla stampa erano apparse, in modo più o meno sfumato, allusioni a possibili collegamenti fra il Geraci e la criminalità mafiosa. Più in generale, il senatore Iannuzzi ha sottolineato come la sua presenza in Parlamento sia esclusivamente connessa con l'attività giornalistica svolta nel corso di tutta la sua vita professionale proprio con riferimento alle vicende della criminalità mafiosa. A conferma di questo dato è sufficiente rilevare che l'intera sua attività parlamentare, dai suoi interventi in Assemblea a quelli in sede di Commissione antimafia, alla presentazione sia della proposta di Commissione bicamerale di inchiesta (Disegno di legge n. 2292: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia», depositato il 25 giugno 2003) sia della proposta di Commissione monocamerale di inchiesta (Documento XXII, n. 25: «Proposta di inchiesta parlamentare del Senato sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia», depositato il 19 febbraio 2004), ha avuto ad oggetto in modo esclusivo l'approfondimento delle problematiche concernenti la criminalità mafiosa.

* * *

La Giunta, rifacendosi a quanto emerso in sede di audizione, ha ritenuto di dover porre l'accento sul fatto, incontestabile e ampiamente noto, che l'impegno politico e parlamentare del senatore Iannuzzi sui temi della criminalità mafiosa e del contrasto alla stessa ha rappresentato - e rappresenta - in certo qual modo la naturale proiezione del suo im-

pegno giornalistico e che tale impegno ha avuto ad oggetto in modo sostanzialmente esclusivo le predette problematiche. Fatta questa premessa, non si vede come si possa negare al senatore Iannuzzi l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, per le dichiarazioni contenute nell'articolo qui specificamente considerato, articolo relativo ad una vicenda - quella del pentito Giuffrè - che rientra senz'altro fra quei temi che - come appena osservato - da sempre sono stati al centro dell'attività giornalistica e dell'impegno politico dello stesso senatore. In questa prospettiva, deve anzi evidenziarsi come il caso in esame dimostri in modo paradigmatico la non condivisibilità della tesi che vuole ridurre l'ambito di operatività della garanzia di cui al citato articolo 68, primo comma, ai soli atti e alle sole dichiarazioni che rientrano nella sfera di operatività dell'ordinamento parlamentare e alle dichiarazioni rese al di fuori di tale sfera che siano sostanzialmente riprodotte delle prime e che siano a queste successive o sostanzialmente contestuali. Si comprendono le ragioni che hanno indotto la Corte costituzionale a seguire l'indirizzo da ultimo delineato a partire dalle sentenze n. 10 e n. 11 del 2000, indirizzo in qualche modo originato da alcune decisioni di Camera e Senato che avevano ritenuti coperti dalla prerogativa di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione casi che francamente non configuravano, nè potevano in alcun modo configurare, ipotesi di insindacabilità. Tale orientamento non può però ritenersi realmente esaustivo dell'area in cui opera la garanzia dell'insindacabilità apparendo invece necessario riconoscere la possibilità di individuare spazi ulteriori in cui dichiarazioni, pur non riprodotte di

atti tipici parlamentari o di atti comunque direttamente rientranti nell'ambito di applicazione dell'ordinamento parlamentare, presentano caratteri peculiari che le qualificano in modo sostanziale per il loro nesso con la funzione parlamentare del dichiarante, senza scadere comunque in affermazioni gratuitamente offensive o sconvenienti. D'altra parte, non condividere questa impostazione significherebbe ridurre - ai fini qui specificamente considerati - il ruolo delle Giunte e delle Assemblee di Camera e Senato ad una funzione di mera verifica della corrispondenza dei contenuti delle dichiarazioni rese *extra moenia* con un pregresso o contestuale atto parlamentare, una funzione il cui svolgimento non richiederebbe certamente il coinvolgimento di organi eminentemente politici nelle cui determinazioni non può, per definizione, mai mancare lo spazio per una valutazione politica in senso proprio.

Nel caso in esame, per le ragioni sopra esposte, la Giunta ritiene pertanto che sussistono circostanze specifiche e peculiari che giustificano il riconoscimento dell'insindacabilità al di là dell'ambito normalmente considerato nella più recente giurisprudenza costituzionale.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone, all'unanimità, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Iannuzzi costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

BERSELLI, *relatore*